



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

(approvato con deliberazione Giunta camerale
n. 231 del 28/11/2023 e Consiglio camerale n. 18 del 12/12/2023)

ART. 1 IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo primario di indirizzo politico della Camera di commercio. Le modalità d'elezione, la composizione e le competenze sono previste, dalla legge e dal Titolo II, Capo I dello Statuto. Il presente regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

ART. 2 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, convoca e presiede il Consiglio, coordina le attività dello stesso e guida lo svolgimento delle relative riunioni con facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle per garantirne l'ordine; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente vicario eletto dalla Giunta ai sensi degli artt. 14 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni e 21 dello Statuto.
3. Il Presidente cura l'applicazione del presente regolamento.

ART. 3 COLLEGIALITA'

1. Il Consiglio esercita le sue funzioni collegialmente, esprimendo la propria volontà in seduta comune e attraverso deliberazioni unitarie. Non è consentito ai componenti del Consiglio alcuna delega di funzioni proprie dello stesso.
2. Il Consiglio può istituire ai sensi dell'art. 14 dello Statuto commissioni consiliari, le quali, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive.

ART. 4 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, in via ordinaria, entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, per l'approvazione del preventivo economico annuale e suo aggiornamento. Si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta lo decida il Presidente o quando lo richiedono, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio.
2. Non è ammessa la delega di voto.
3. La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione presso il domicilio dichiarato, viene spedita almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza, ovvero l'ordine del giorno integrato, con avviso spedito nelle forme di cui al comma precedente almeno due giorni prima della seduta.
5. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno salvo i casi che siano tutti presenti e nessuno si sia opposto.
6. Il Presidente si adopera affinché ai componenti del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio di esprimersi sulle materie sottoposte alla sua attenzione.

ART. 5 NUMERO LEGALE

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano tra i votanti coloro che, pur essendo presenti, hanno dichiarato di astenersi dalla votazione; vengono invece calcolati nel numero dei votanti le schede bianche ed i voti invalidi.
3. In caso di mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
4. E' facoltà del Presidente aggiornare la seduta ad altra data. Se ciò non comporta variazione dell'ordine del giorno il Consiglio si ha per convocato e del fatto è data comunicazione ai soli assenti.
5. I membri del Consiglio sono tenuti ad apporre per ciascuna seduta la firma sul foglio delle presenze e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula che comporti la mancata partecipazione alla votazione.

ART. 6 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Il Presidente può disporre diversamente avendo ottenuto l'assenso dei due terzi dei componenti.
2. Oltre ai componenti del Consiglio partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta e i dipendenti assegnati al servizio d'aula. Nessun'altra persona può assistere alla riunione del Consiglio, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente. In quest'ultimo caso le persone devono abbandonare la sala prima della votazione.
3. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano e, se possibile, in forma elettronica.
4. Alle votazioni segrete si procede mediante la deposizione di schede o apparecchi elettronici.
5. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da due Consiglieri o quando vi è dubbio sul risultato.
6. Per le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto salvo che l'unanimità dei presenti non decida di procedere per acclamazione. Negli altri casi la votazione avviene sempre a scrutinio palese.
7. Se nel verbale non è fatta menzione la votazione si intende avvenuta a scrutinio palese.
8. In caso di parità di voti nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta, in quelle a scrutinio palese il voto del Presidente vale doppio.
9. Al termine il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando se la proposta è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.
10. E' consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio camerale anche con modalità telematica in videoconferenza, prevedendo che uno o più dei componenti gli Organi, oltre ad eventuali ospiti esterni invitati alle sedute, possano partecipare anche a distanza. In tali casi gli strumenti informatici utilizzati devono essere idonei a garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti e la visione dei documenti oggetto di discussione e votazione. La partecipazione a distanza in videoconferenza è possibile solo se:
 - sono garantite la massima sicurezza e riservatezza delle comunicazioni;
 - è garantita l'identificazione con certezza di tutti i partecipanti;
 - è assicurato il regolare svolgimento della seduta, la constatazione e la proclamazione del risultato delle votazioni.Tale modalità di partecipazione a distanza non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto. In caso di malfunzionamento delle apparecchiature informatiche la riunione del Consiglio camerale è comunque valida se nel luogo dove è stata convocata sono fisicamente presenti il Presidente, il Segretario e un numero di componenti tali da garantire il numero legale. Nel caso di partecipazione alla riunione con modalità in videoconferenza la relativa presenza viene certificata nel verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. La convocazione delle riunioni per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, viene inviata con l'indicazione espressa di tale possibilità, fornendo a ogni componente le credenziali o il link di accesso al collegamento in videoconferenza.

Nel caso in cui, durante la votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, è possibile la trasformazione del collegamento in videoconferenza in sola audio-conferenza e procedere alla votazione.

ART. 7 ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nel caso di irregolarità ovvero se il numero dei voti risulta diverso dal numero dei votanti, il Presidente, sentito il Segretario Generale, annulla la votazione e dispone la ripetizione della stessa.

ART. 8 TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti sono posti in discussione dal Presidente secondo l'ordine previsto al momento della convocazione.

2. Il Presidente autonomamente o su richiesta di un membro del Consiglio può decidere di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Alla discussione prendono parte tutti i componenti del Consiglio che ne fanno richiesta. La parola è concessa dal Presidente secondo l'ordine delle richieste. Gli interventi devono essere brevi, chiari e attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno. E' consentito lo scambio di turno tra coloro che hanno richiesto la parola.

4. Nella discussione di ogni argomento ogni componente del Consiglio può prendere la parola, di norma, una sola volta. Il Presidente può, alla fine di ogni intervento, dare spiegazioni o chiarimenti. Giunto il loro turno gli iscritti che non risultino presenti in sala decadono dalla facoltà di parlare.

5. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

6. E' facoltà del Presidente togliere la parola all'oratore che richiamato due volte continui a discostarsi dall'argomento in trattazione.

7. Dopo la discussione o, nel caso non vi sia dibattito, dopo la presentazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la votazione.

8. La parola non può essere concessa durante le votazioni.

ART. 9 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

1. Vi è questione pregiudiziale quando il caso posto da uno o più Consiglieri conduca per motivi di fatto e di diritto ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

2. Vi è richiesta di sospensiva quando la proposta di cui al comma precedente comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.

3. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 10 MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste:

a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il regolamento;

b) in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori.

2. Nel caso previsto sub a) il Presidente decide senza discussione, sentito il Segretario Generale. Nel caso sub b) è facoltà del Presidente decidere autonomamente o mettere la proposta in votazione.

3. La mozione d'ordine può essere presentata da ogni Consigliere in apertura di seduta o nel corso della discussione.

4. Una mozione su cui il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati non può essere ripresentata nel corso della seduta o della discussione dello stesso argomento.

5. La mozione d'ordine deve essere discussa e votata prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferisce.

ART. 11 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

1. Il Segretario Generale della Camera di commercio è segretario del Consiglio, al quale presta assistenza. Coopera con funzione documentante all'adozione delle deliberazioni del Consiglio, delle cui sedute redige i verbali.

2. Il Segretario Generale nei casi di cui all'art. 23 comma 1° dello Statuto (Obbligo di astensione) deve allontanarsi dalla sala delle adunanze.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale è chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dirigente camerale con funzioni vicarie e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il membro di Consiglio più giovane di età.

ART. 12 REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta di Consiglio è redatto dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce processo verbale, il quale deve contenere per ogni questione trattata il resoconto sommario del dibattito, ovvero le dichiarazioni testuali dei Consiglieri che lo richiedono, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.

2. Il processo verbale, firmato dal Segretario Generale e controfirmato dal Presidente, deve altresì contenere gli estremi dell'affissione degli atti deliberativi all'Albo camerale, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

3. Il processo verbale è portato all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il Consiglio provvede con votazione palese a maggioranza dei voti. Coloro che non erano presenti alla seduta o a parte della stessa si intendono astenuti.

4. Il resoconto della seduta viene inoltre effettuato con apparecchiature di registrazione, il cui uso può essere sospeso su disposizione del Presidente ed a richiesta dei componenti della maggioranza del Consiglio.

5. Al processo verbale si applicano le disposizioni degli artt. 2700 e 2714 cod. civ.

ART. 13 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività dell'ente ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza, di prendere visione e ottenere copia di atti e documenti, comprese le determinazioni dei dirigenti e gli atti deliberativi della Giunta.

2. Al fine di garantire il massimo raccordo tra i due organi, ogni tre mesi il Presidente trasmette al Consiglio l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta unitamente ad una relazione illustrativa. Tale elenco contiene in sintesi l'oggetto ed il numero dell'atto e la risultanza della decisione adottata.

3. Con provvedimento motivato, adottato dal Presidente, su proposta del Segretario Generale, l'accesso può essere negato o differito quando la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare ovvero per altre cause ostative previste dalla legge.

4. I Consiglieri possono rivolgere al Presidente proposte e raccomandazioni scritte o verbali per sollecitare adempimenti o provvedimenti relativi a questioni in corso.

5. Agiscono e partecipano alla votazione con cognizione di causa ed in piena autonomia, indirizzando l'azione amministrativa in modo efficace ed efficiente e garantendone il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'economicità e la qualità.

6. Essi sono altresì tenuti a conoscere le disposizioni di legge che costituiscono il presupposto degli argomenti in discussione, nonché i compiti e le responsabilità inerenti la loro carica. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario Generale, fa in modo che vengano costantemente aggiornati sulle principali novità normative concernenti l'attività della Camera di commercio.

7. Fermo quanto disposto dall'art. 10, 3° comma dello Statuto, i Consiglieri utilizzano le informazioni camerali riservate solo ed esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 14 AUTORIZZAZIONE DELLE MISSIONI

1. Le missioni dei componenti del Consiglio e dei Revisori dei Conti sono autorizzate dal Presidente dietro compilazione di apposito modulo.

2. Al relativo rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente e analiticamente documentate, si provvede in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia.

ART. 15 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio si tengono presso una sala di una delle sedi della Camera di commercio di Torino.

2. Il Presidente può altresì convocare il Consiglio presso una sala di un'Azienda Speciale o, con il parere favorevole del Segretario Generale, in altro luogo del territorio cittadino.

3. Qualora non sia indicato nel verbale il luogo, la riunione si intende tenuta presso la sede legale. Diversamente il verbale dovrà indicare il luogo dove si è tenuta la riunione.

4. Il luogo dove si tiene la riunione può essere diverso da quello indicato nella convocazione se tutti i membri di Consiglio sono stati tempestivamente informati e nessuno si è opposto.

ART. 16 COMMISSIONI CONSILIARI

1. La deliberazione con cui è istituita una commissione deve contenere la sua denominazione, i nomi dei Consiglieri che la compongono, del Presidente e dell'eventuale Vicepresidente ed il termine entro il quale deve concludere la sua attività se inferiore a novanta giorni.
2. Il Presidente viene scelto di preferenza tra i componenti della Giunta.
3. Il Segretario Generale, su richiesta del relativo Presidente, nomina per ciascuna Commissione un Segretario effettivo ed uno supplente, scegliendolo tra i dipendenti della Camera di commercio appartenenti almeno alla categoria C.

ART. 17 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con congruo preavviso, contenente l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la sede della Camera di commercio o di un'azienda speciale.

ART. 18 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare senza diritto di voto i Consiglieri che non ne facciano parte, anche se componenti della Giunta, esperti e tecnici estranei alla Camera di commercio, nominati quali membri aggiunti dal Consiglio nella deliberazione di cui all'art. 16, nonché dirigenti e funzionari dei servizi competenti su richiesta delle Commissioni stesse.

ART. 19 COMPITI DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
2. Il verbale viene portato in approvazione della Commissione nella seduta successiva. L'ultimo verbale viene approvato nella seduta stessa.
3. I verbali sono messi a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta.
4. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, provvedere agli adempimenti relativi alla convocazione, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della commissione.

ART. 20 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Per la sua revisione, pubblicazione ed entrata in vigore si rinvia agli artt. 46 e 48 dello Statuto.